

Art 1.°

L'Istituto liquidatore procederà, entro 90 giorni dalla data del Decreto reale di cui all'art. 22 della <sup>Legge</sup> 4 aprile 1912, n° 305 :

a) alla determinazione dei diritti dei singoli soci , assegnando per ciascuna quota annua di iscrizione l'ammontare dei versamenti fatti, aumentati dei relativi interessi calcolati sulla base del rendimento medio annuo degli investimenti, ~~ed aumentati anche~~ delle quote di beneficio derivanti dalla mortalità e dalle decadenze verificatesi in ciascuno degli anni durante i quali il socio ha partecipato alla Cassa.

b) All'accertamento della situazione patrimoniale della Cassa Pensione.

c) Alla determinazione delle quote percentuali di patrimonio spettante a ciascuna quota ~~annua~~ di iscrizione

Art II

Ottenuta l'approvazione del piano di riparto di cui all'articolo precedente, da parte del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, l'Istituto liquidatore pubblicherà nella "Gazzetta Ufficiale del Regno" e nel foglio degli "Annunzi ufficiali